


Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta

Il Consiglio di Amministrazione

Lido dei Pini, 15 marzo 2013

Prot. 434/2013



- Al Sindaco del Comune di Ardea
Signor Luca Di Fiori
presso la sede del Comune in via Garibaldi n°5
- e p.c. Al Vicesindaco del Comune di Ardea
Signor Fulvio Bardi
presso la sede del Comune in via Garibaldi n°5
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Ardea
Signor Massimiliano Giordani
presso la sede del Comune in via Garibaldi n°5

OGGETTO: Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini Lupetta.

A seguito della formale "convocazione" pervenuta in data 12 marzo 2013, prot.10683, presso la sede del Consorzio Lido dei Pini Lupetta ed a seguito dell'incontro tenuto con il Sindaco Luca di Fiori, unitamente al Segretario Generale del Comune avv. Marina Inches e l'attuale Responsabile della Segreteria Generale dott.ssa Eleonora Corbo, incontro al quale ha partecipato anche il Consigliere comunale Signor Franco Corso, con cui si è riproposto lo schema di convenzione deliberato nel 2011 dalla Giunta Eufemi (vedasi delibere 26 del 12/4/2011 e 7 del 7/4/2011), dopo che il Consorzio aveva presentato presso questi uffici comunali uno schema-bozza di convenzione, elaborata dal legale di fiducia su incarico di questo ente, e senza che mai il Comune di Ardea abbia fatto pervenire risposte od osservazioni in merito, tanto che l'amministrazione consortile, a fronte delle varie rassicurazioni orali sul fatto che il Comune avrebbe fatto fronte ai suoi impegni, pagamenti compresi, cominciava a ritenere che la predetta bozza sarebbe stata quella da sottoscrivere come atto definitivo, in mancanza di vostri formali dinieghi o controdeduzioni in merito ai sensi della L.241/90. Dato atto che la bozza che viene invece riproposta dal Sindaco Luca Di Fiori e dal Segretario Generale del Comune avv. Marina Inches, non solo viene reiterata o riproposta con grave ritardo da parte di questo ente comunale rispetto al protocollo d'intesa sottoscritto col Sindaco Eufemi a far data dal 20/2/2010, cioè ben tre anni dopo! Ma addirittura che essa non tiene minimamente conto del contenuto e delle clausole di interesse dell'ente consortile contenute nella bozza di convenzione da noi elaborata e proposta, dato atto altresì che il protocollo di intesa sottoscritto con l'allora Sindaco Eufemi chiedeva adeguamenti statutari che si sono rivelati poi assolutamente non necessari, perché il Comune di Ardea con elaborati (protocollo comunale 3768 del 2009) redatti dall'allora Segretario Generale del Comune, dott.ssa Macri, e oggetto addirittura di una deliberazione 115 del 18/11/2009, poneva dubbi sull'obbligatorietà e natura pubblicistica del Consorzio, dubbi che appaiono completamente e inequivocabilmente fugati dal contenuto di varie pronunce giurisdizionali, tra cui, tra le varie, le recenti ordinanze 2598 e 2599 del 2013 delle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione che si depositano in copia unitamente alla presente deliberazione del C.d.A., la nota sentenza 1890/2011 del Tribunale civile di Velletri e la n°3739/2009 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, per cui nessun “adeguamento o completamento” di atti costitutivi del Consorzio si rendono necessari ai fini dell’espletamento delle sue funzioni e della regolare costituzione dell’ente, diversamente da quanto si andava richiedendo e supponendo all’art.1 del protocollo di intesa sottoscritto col sindaco Eufemi e tenuto probabilmente in sospeso anche dall’amministrazione comunale probabilmente in attesa di conoscere l’esito dei contenziosi in corso, definiti con l’esito di cui sopra, dal momento che il predetto art.1 del protocollo, non meglio specificando, recita: “Il consorzio si impegna, con la sottoscrizione del presente protocollo, a completare l’iter di adeguamento degli atti costitutivi alla reale natura del consorzio stesso”, essendo quindi ormai acclarato, alla luce del parere nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che nessun adeguamento si rende né si rendeva necessario negli atti costitutivi e che gli accertamenti delle Massime Giurisdizioni esistenti nel territorio della Repubblica hanno acclarato quale sia sempre stata, in base ai suoi atti costitutivi vigenti e alle sue funzioni, la reale natura del consorzio, cioè quella non solo di Consorzio obbligatorio, ma anche ente pubblico e che come tale ha autonomia impositiva, sempre anche secondo la Cassazione. Dato atto altresì che, proprio secondo la lettera dell’art.2 del protocollo d’intesa del 2010, si evince chiaramente che non è il Comune di Ardea a dover proporre o imporre il suo schema di convenzione al Consorzio, ma che viceversa, citiamo testualmente: “Il Comune di Ardea si impegna, con la sottoscrizione del presente protocollo, a sottoscrivere la futura convenzione nella quale sarà specificata la percentuale di contribuzione”, obbligatorio ex D.L.Lgt. n°1446/1918 e mai corrisposta dal Comune, dalla nascita del Comune di Ardea a tutt’oggi, nonostante le numerose messe in mora, denunce, esposti, ecc. formalizzati anche in sede penale e presso la Procura della Corte dei Conti dall’amministrazione di questo Consorzio “manifestando fin da ora l’intenzione di accordare una percentuale superiore al minimo di legge, una volta effettuate le opportune verifiche sulla capacità di bilancio.”, mai pervenute a questo Consorzio e che vi richiediamo con la presente che vale anche come ulteriore messa in mora ai sensi della L. n°241/90. Considerato quindi che, secondo la lettera dell’accordo di cui sopra, è il Comune che si impegna a sottoscrivere la futura convenzione e che nessuna risposta è pervenuta sullo schema di convenzione proposta dal Consorzio. Considerato altresì che i debiti del comune derivanti ex lege nei confronti del Consorzio sono andati a lievitare, senza che nulla sia stato versato o anticipato, nemmeno nella misura di legge, anche dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa e che lo schema di convenzione che attualmente il Comune intenderebbe riproporre è del tutto inidoneo a garantire la tutela per il futuro, passato e presente delle ragioni del Consorzio, non tenendo minimamente conto di quanto da noi richiesto e proposto, e che, tra le altre cose, solo per evidenziare una delle questioni più macroscopiche, l’art.5 dello schema di convenzione da voi proposto testualmente reciterebbe, in potenziale contrasto col principio di autonomia anche impositiva del Consorzio: “Il consorzio Lido dei Pini Lupetta si impegna, altresì, entro lo stesso termine, ad adeguare l’attività di riscossione delle quote consortili al disposto normativo e dunque ad adottare il sistema vigente per le imposte dirette, tramite ruoli emessi dal Comune.”, come se il Consorzio, servendosi della concessionaria pubblica di riscossione Equitalia sud s.p.a. non


abbia adottato una prassi di riscossione e ruoli conformi alla legge e realizzando di fatto con la sottoscrizione di una simile clausola la cessione dei ruoli e potenzialmente quindi anche della gestione degli attivi di cassa consortile in favore del Comune. Con conseguente implicita abdicazione al ruolo autonomo ribadito poco più di un mese fa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte. Dato atto che anche l'art. 3, oltre a vari altri punti dello schema proposto, premessa compresa, oltre alla estrema genericità del capitolato, contiene previsioni del pari potenzialmente contrarie all'interesse del Consorzio, non solo prevedendo "lavori o opere di valore pari all'importo dovuto", al posto della contribuzione dovuta, ma riservando valutazioni come quelle che definiscono "eccessiva" una spesa già oggetto di contrattazione ex art.2 del protocollo di intesa e imposta dalla legge, contenendo quindi anche eventuali limitazioni al principio di autonomia nella contrattazione dei propri appalti e opere da parte del Consorzio, lasciando spazio a valutazioni potenzialmente unilaterali di "eccessività della spesa" o di sostituzione delle prestazioni. Che sono anche i motivi vari, oltre alla mancata comunicazione di atti di cui sopra, per cui già nel 2011 questo schema non aveva consentito di addivenire alla stipula definitiva, creando la necessità di sottoporlo alla valutazione e di elaborare una proposta da parte nostra, in aderenza al protocollo. Considerando infine che la natura essenzialmente contrattuale delle convenzioni pubblicistiche, tanto più se contenenti implicitamente un accordo per transazione di un contenzioso pregresso, richiede come elemento essenziale l'incrocio di volontà dei due enti che sono chiamati a concordare dialetticamente tutti i punti, mentre la vostra "convocazione", peraltro tardiva, sembra più improntata a presupporre che il consorzio debba accettare comunque (vedasi delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 21/3/2008 e verbalizzazione relativa della discussione a pag.1) le proposizioni risalenti al 2011 e non mutate di una virgola, né rispondenti alla tutela sostanziale dei diritti e delle ragioni del Consorzio, nonostante tutto quanto testé evidenziato in maniera estremamente laconica, con la presente il C.d.A. uscente esprime formale diniego sulla possibilità di pervenire alla stipula definitiva della convenzione nel contenuto come riproposto in data 12/3/2013, vi invita a formulare, da parte vostra, come amministrazione, le osservazioni e controdeduzioni sulla bozza da noi depositata presso gli uffici comunali e più volte oggetto comunque di discussioni orali anche con il precedente Segretario Generale del Comune e il precedente Sindaco, ridepositandone copia aggiornata e adeguata, a titolo di bozza, e contestualmente vi invita a prendere atto del contenuto della documentazione giudiziaria allegata e sopravvenuta all'inizio del 2013 e, pur rimanendo aperta la fase delle trattative al fine di addivenire all'elaborazione di una bozza definitiva di convenzione elaborata di comune accordo, anche con la partecipazione di legale di fiducia dell'ente consortile, vi invita, in ogni caso, a liquidare le cifre di spettanza di questo ente ex D.L.Lgt.1446/1918 ed a far pervenire le vostre giustificazioni scritte, oltre che le documentazioni contabili richieste come sopra, al fine di chiarire i motivi per cui il Consorzio non abbia percepito mai alcunché da predetto Comune, alla luce della sua obbligatorietà e natura pubblicistica su cui sono stati espressi dubbi ingiustificati, in passato, proprio da parte dell'amministrazione comunale. Per dovere di cronaca inoltre e per comprendere i motivi dell'adeguamento della bozza di convenzione che vi proponiamo, si ricorda proprio a questo Sindaco, che, nelle more delle trattative, con estrema correttezza e disponibilità da parte nostra, senza andare a modificare gli atti costitutivi del Consorzio, si è approvato un

regolamento relativo al Consiglio di amministrazione del medesimo (vedasi allegati), prevedendo espressamente la facoltà di partecipare alle sedute del C.d.A. per un delegato in rappresentanza del Comune, come risulta in effetti aver fatto lo stesso Sindaco Luca Di Fiori alla riunione verbalizzata il 31/8/2012 e ad altre, avendo quindi già adempiuto compiutamente, nella sostanza, a quelle che erano le richieste del Comune, diversamente dall'ente stesso che continua a versare in mora, ecc.


Distinti saluti,

Il Presidente

Ivo Monterisi



Il Consiglio di Amministrazione



La presente si compone di quattro pagine dattiloscritte e n° 9 allegati:

- 1) Copia Ordinanza 2598 del 2013 Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili.
- 2) Copia Ordinanze 2599 del 2013 Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili.
- 3) Copia sentenza Consiglio di Stato Sezione Quinta n° 3739/2009.
- 4) Copia sentenza n° 1890/2011 Tribunale civile Velletri.
- 5) Regolamento C.d.A. Consorzio del 25/8/2012.
- 6) Copia Protocollo di Intesa del 20/2/2010 Comune e Consorzio.
- 7) Copia bozza-schema di Convenzione rielaborata dal Consorzio sulla base dello schema originario proposto al Comune fin dal 2011 e adeguata anche alle ultime risultanze giurisdizionali.
- 8) Copia del verbale, regolarmente sottoscritto, della riunione che il Consorzio ha tenuto, presso il Comune di Ardea il 31 dicembre 2012, con il Vice Sindaco Fulvio Bardi il quale ha raccolto le istanze e la documentazione presentata dal Consorzio stesso.
- 9) Copia della lettera che il Consorzio ha recapitato al Comune di Ardea, il 31 dicembre 2012 e protocollata in pari data dallo stesso Comune, per consegnare 12 allegati riguardanti la "documentazione" a sostegno delle proprie istanze.

